

Repubblica di Liberty Bay

*“Regolamentazione e Assegnazione dei Brevetti per l’Uso
delle Armi da Fuoco”*

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente decreto regola l’abilitazione e l’uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di Sicurezza Nazionale della Repubblica di Liberty Bay, che comprendono le Forze Armate (Marina, Carabinieri e Finanza) e le Forze dell’Ordine (Dipartimento di Pubblica Sicurezza). Viene introdotto un sistema di brevetti obbligatori per garantire sicurezza, competenza e uniformità nell’uso delle armi.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI BREVETTI

- **Brevetto di Calibro Leggero:** Abilita all’uso di pistole d’ordinanza e fucili di calibro leggero. Bisognerà sostenere il Corso Base che prevede un colloquio per l’idoneità psico-attitudinale e una prova pratica al poligono.

Sarà possibile conseguire il Corso Base durante il periodo di formazione accademico.

- **Brevetto di Calibro Pesante:** Autorizza l'uso di fucili d'assalto semi-automatici. Collegato al Corso Tiratore di 1^a Classe, che comprende addestramento in tecniche di combattimento ravvicinato e a media distanza, studio della balistica e del movimento occulto sul terreno, con prova pratica finale al poligono.
- **Brevetto da Tiratore Scelto:** Abilita all'uso di fucili di precisione di grosso calibro, come il Barret. Associato al Corso Tiratore Scelto, che include addestramento avanzato per il combattimento ravvicinato, a media e lunga distanza, studio della balistica, della topografia e della mappatura, e una prova pratica al poligono.

I comandanti sia delle Forze Armate che delle Forze dell'Ordine avranno facoltà di integrare i programmi dei corsi con ulteriori esercitazioni, prove o attività specifiche, in base alle esigenze operative del reparto o alle necessità di formazione dei candidati.

TITOLO III - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. Forze Armate

Le Forze Armate, rappresentate dalla Marina, dai Carabinieri e dalla Finanza, gestiranno l'assegnazione dei brevetti di calibro leggero, calibro pesante e da tiratore scelto con autonomia operativa, nel rispetto delle normative generali stabilite dal presente decreto e sotto la supervisione generale del DIS.

2. Forze dell'Ordine

Le Forze dell'Ordine, rappresentate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, potranno assegnare direttamente i brevetti di calibro leggero ai propri operatori. Per ottenere il brevetto di **calibro pesante**, le forze dell'ordine devono presentare una

richiesta formale al **DIS** e frequentare il relativo corso, che può essere organizzato dalla Marina o dai Carabinieri. Tale approvazione sarà concessa esclusivamente per documentate esigenze operative e previa valutazione approfondita da parte del DIS. Una volta ottenuto, il brevetto sarà soggetto a revisione periodica per garantire la conformità e l'adeguatezza all'incarico operativo.

3. Assegnazione delle Armi

Il conseguimento di un brevetto, **non comporta l'assegnazione automatica delle armi abilitate**. L'assegnazione delle armi è autorizzata esclusivamente dal comando operativo, che valuta le necessità operative e garantisce un utilizzo conforme alle normative vigenti.

In caso di uso non idoneo, l'arma potrà essere ritirata immediatamente, e saranno adottati eventuali provvedimenti disciplinari.

4. Registrazione delle Abilitazioni

Tutte le abilitazioni concesse dovranno essere registrate nei rispettivi archivi dei corpi, garantendo tracciabilità e possibilità di revisione.

TITOLO IV - DURATA E RINNOVO DEI BREVETTI

I brevetti hanno una durata variabile in base alla tipologia:

- **Brevetto di Calibro Leggero:** validità di 3 mesi dalla data di assegnazione.
- **Brevetto di Calibro Pesante e Brevetto da Tiratore Scelto:** validità di 6 mesi dalla data di assegnazione.

Al termine del periodo di validità, per rinnovare il brevetto non sarà necessario ripetere il corso formativo iniziale, ma sarà sufficiente presentare una richiesta formale al comandante del corpo di appartenenza.

Tutti i rinnovi dovranno essere registrati nei rispettivi archivi per garantire tracciabilità e conformità. In caso di mancato rinnovo entro i termini stabiliti, il brevetto sarà considerato decaduto.

TITOLO V - ALTRI BREVETTI

Ogni corpo, sia delle Forze Armate che delle Forze dell'Ordine, potrà istituire brevetti interni per abilitazioni specifiche e specializzazioni operative, a discrezione del comandante, sotto la supervisione generale del DIS. Tali brevetti non saranno regolamentati dal presente decreto, ma rientrano nella gestione autonoma dei singoli corpi. Tuttavia, i comandanti dovranno garantire che tali abilitazioni non siano in conflitto con le disposizioni generali qui stabilite e che siano registrate internamente per garantire tracciabilità e controllo.

Il DIS avrà facoltà di verificare la conformità dei brevetti interni con le disposizioni generali stabilite dal presente decreto e di intervenire in caso di violazioni.

TITOLO VI - SUPERVISIONE E REGISTRI

Il DIS, in quanto parte integrante della Marina Militare, avrà il compito di supervisionare l'intero processo di assegnazione dei brevetti regolamentati da questo decreto e dei brevetti interni istituiti dai singoli corpi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, garantendo il rispetto delle normative e la sicurezza delle procedure. Il DIS potrà revocare i brevetti in caso di abuso, negligenza o violazioni delle norme.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Liberty Bay. Tutte le Forze di Sicurezza Nazionale sono tenute a conformarsi alle disposizioni qui stabilite, e i comandanti dei corpi dovranno garantire la piena applicazione delle norme previste.



Mathias Navarro